

tutti i piloti, come accade in alcuni Stati Nord-americani (1546), è ancora una volta evidente l'inesistenza di un'unità collettiva diversa dai singoli in seno alla Corporazione.

Subordinatamente, osserviamo che, se veramente esistesse una comunione sul tipo della *gesammte Hand*, il conferimento apportato da ogni membro diverrebbe proprietà comune di tutti, sia pure considerati come unità. Si avrebbe allora come effetto la comunicazione della proprietà stessa dei beni conferiti dai membri capitalisti (effettivi) ai membri aventi conferito unicamente la propria industria (aspiranti). Questa antiggiuridica ipotesi va necessariamente scartata, posto che l'art. 29 del regol. parla di rimborso della quota di comproprietà ai soli piloti cancellati dal registro di cui all'art. 20, cioè ai piloti effettivi, unici ad essere iscritti nel detto registro. Tutto questo ci persuade che, col termine « rimborso della quota di comproprietà a lui spettante sui beni di pertinenza del corpo », di cui al cit. art. 29, la legge non ha voluto alludere al concetto di una proprietà in mano collettiva, ma piuttosto a quello di una differenziazione dei diritti dei membri capitalisti sui beni del Corpo da quelli dei membri d'industria sui beni medesimi. Una riprova di ciò sta nel fatto che lo stesso art. 29, che parlando del rimborso dei beni costituiti nel fatto dei battelli, immobili, arredamenti, usa la frase « quota di comproprietà », parlando, invece, della cauzione, dice semplicemente « restituzione della cauzione versata ». La cauzione è, infatti, prestata da tutti i piloti, sia aspiranti che effettivi, sicchè nessun dubbio può sorgere sui diritti particolari dei singoli dimessi dal Corpo.

Come nessuna traccia della *gesammte Hand* si ritrova nel conferimento dei beni e della cauzione, altrettanto deve dirsi per il conferimento d'industria, essendo che dalle mercedi che ne sono il frutto ne esula ogni pur lontano richiamo.

Ma, anche ammettendo la struttura patrimoniale dei beni congegnata a foggia della comunione germanica, questa circostanza non dà il diritto di accomunare arbitrariamente in un medesimo sistema, ai fini della responsabilità che ne scaturisce, le

---

(1546) Vedi retro, § 89.